

# **BGer 2C 1052/2015 vom 27. November 2015**

Bundesgericht, 2015-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_1052\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1052_2015)

FR: TF 2C 1052/2015 du 27 novembre 2015

IT: TF 2C 1052/2015 del 27 novembre 2015

## **Regeste**

Imposta cantonale 2013, Imposta federale diretta 2013 | Finanze pubbliche & diritto tributario

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

### **E. 1.2**

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni ( DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C\_1052/2015) e per l'imposta federale diretta (2C\_1053/2015), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C\_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).

### **E. 1.3**

Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 48 cpv. 3 e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato ( art. 89 cpv. 1 LTF ), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l' art. 146 LIFD [RS 642.11] nonché l' art. 73 LAID [RS 642.14]).

### **E. 2.1**

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti

giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

### **E. 2.2**

Nel caso concreto il ricorso non adempie all'evidenza queste esigenze di motivazione: l'allegato ricorsuale non contiene infatti precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Il ricorrente in effetti si limita in gran parte a riproporre gli argomenti da lui già sollevati in sede cantonale, ciò che è inammissibile ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.), senza inoltre spiegare in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

### **E. 3.1**

Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda le imposte cantonali e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

### **E. 3.2**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.